



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 aprile 2022
(OR. en)

7496/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0019 (NLE)

UD 64

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo sulle regole di origine

DECISIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine,
istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane,
per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti,
note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi
riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali
a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII
dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
e l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti
la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo sulle regole di origine**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione n. 94/800/CE del Consiglio¹ l'Unione ha approvato l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo sulla valutazione in dogana) e l'accordo sulle regole di origine (accordo relativo alle regole in materia di origine).
- (2) L'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo sulla valutazione in dogana istituisce, sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, un comitato tecnico per la valutazione in dogana al fine di garantire, a livello tecnico, un'interpretazione e un'applicazione uniformi dell'accordo a norma dell'allegato II, punto 1, dello stesso.
- (3) A norma dell'allegato II, punto 2, lettera a), dell'accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana può esaminare i problemi tecnici specifici che si presentano nella gestione quotidiana dei sistemi di valutazione in dogana dei membri ed esprimere pareri consultivi in merito a soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati.
- (4) A norma dell'allegato II, punto 2, lettera b), dell'accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana è incaricato di studiare, su richiesta, leggi, procedure e pratiche in materia di valutazione nella misura in cui si riferiscano all'accordo sulla valutazione in dogana, nonché di elaborare relazioni sui risultati di detti studi.

¹ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

- (5) A norma dell'allegato II, punto 2, lettera d), dell'accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana è incaricato di fornire, su qualsiasi questione riguardante la valutazione in dogana delle merci importate a fini doganali, le informazioni e i pareri richiesti da un membro o dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo sulla la valutazione in dogana. Queste informazioni e pareri potranno assumere la forma di pareri consultivi, di commenti o di note esplicative.
- (6) L'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle regole in materia di origine istituisce, sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, un comitato tecnico per le regole di origine, che svolge i lavori tecnici di cui all'allegato I dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.
- (7) A norma dell'allegato I, punto 1, lettera a), dell'accordo relativo alle regole in materia di origine, il comitato tecnico per le regole di origine può esaminare i problemi tecnici specifici che si presentano nella gestione quotidiana delle regole in materia di origine dei membri ed esprimere pareri consultivi in merito alle soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati.
- (8) A norma dell'allegato I, punto 1, lettera b), dell'accordo relativo alle regole in materia di origine, il comitato tecnico per le regole di origine è incaricato di fornire, su qualsiasi questione riguardante la determinazione dell'origine delle merci, le informazioni e i pareri richiesti da un membro o dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.

- (9) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi su qualsiasi questione concernente la valutazione delle merci importate a fini doganali al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniformi dell'accordo sulla valutazione in dogana, in quanto tali atti possono essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione² e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione³, con riguardo al valore delle merci a fini doganali e alla sua determinazione.
- (10) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato tecnico per le regole di origine per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniformi dell'accordo relativo alle regole in materia di origine, in quanto tali atti possono essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 952/2013, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con riguardo all'origine delle merci e alla sua determinazione.

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

² Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

- (11) È nell'interesse dell'Unione che le posizioni espresse a nome dell'Unione in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la valutazione delle merci importate a fini doganali, e che quelle espresse in sede di comitato tecnico per le regole di origine siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la determinazione dell'origine delle merci. È altresì nell'interesse dell'Unione che tali posizioni siano stabilite in modo tempestivo al fine di consentire all'Unione di esercitare i suoi diritti in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana e di comitato tecnico per le regole di origine.
- (12) Considerata la natura particolarmente tecnica delle questioni relative alla valutazione delle merci importate a fini doganali e delle questioni relative alla determinazione dell'origine delle merci, l'elevata mole di questioni trattate in occasione delle riunioni annuali del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine, il tempo limitato a disposizione per esaminare i documenti emessi dal segretariato dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e dai membri del comitato tecnico per la valutazione in dogana o del comitato tecnico per le regole di origine, nonché la conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto delle nuove informazioni presentate prima o durante le riunioni di tali comitati e agisca di conseguenza, è opportuno adottare le misure necessarie, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), per la definizione della posizione dell'Unione.

- (13) In considerazione della frequente disponibilità tardiva dei documenti di lavoro prima delle riunioni del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine e al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell'Unione in sede di tali comitati, la Commissione dovrebbe adoperarsi per invitare il segretariato dell'OMD a garantire la disponibilità dei documenti di lavoro conformemente al relativo regolamento interno del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine, in modo che tali documenti siano inviati almeno 30 giorni prima dell'apertura della sessione pertinente.
- (14) Per garantire che il Consiglio possa valutare e, se del caso, rivedere la politica di cui alla presente decisione periodicamente, nonché nello spirito di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancita dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE, la validità della presente decisione dovrebbe essere limitata nel tempo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana, istituito sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti il valore in dogana delle merci importate a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, e la preparazione di tali atti, è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La definizione della posizione che l'Unione dovrà adottare a norma dell'articolo 1 è effettuata in conformità della specifica di cui alla sezione II dell'allegato.

Articolo 3

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato tecnico per le regole di origine, istituito sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l'adozione di pareri, informazioni e pareri, e atti analoghi, concernenti la determinazione dell'origine delle merci e la preparazione di tali atti a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I dell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

La definizione della posizione che l'Unione dovrà adottare a norma dell'articolo 3 è effettuata in conformità della specifica di cui alla sezione II dell'allegato.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
